



osserva quanto segue:

- sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, co. 2, C.C.I.I., in quanto il centro di interessi principale della ricorrente è individuabile in Barletta, e non ricorrono elementi per localizzare una diversa collocazione;
- ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, co.1, lett.c), C.C.I.I. posto che:
  - a) dal punto di vista soggettivo, la debitrice riveste la qualifica di consumatore o comunque di debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
  - b) dal punto di vista oggettivo, la debitrice versa in uno stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'OCC per mezzo della propria relazione;
- la domanda di liquidazione dei beni è ammissibile anche nell'ipotesi in cui il debitore sia privo di beni mobili ed immobili. In tal senso, infatti, si rileva come l'istituto della liquidazione, mutuato dalla procedura fallimentare, non richiede necessariamente la presenza di quella tipologia di beni, potendosi svolgere anche in presenza di un attivo costituito da crediti o denaro, ovvero di beni già liquidi (cfr. Tribunale Rovigo, 31/01/2018, in [www.fallimentiesocietà.it](http://www.fallimentiesocietà.it); cfr. anche Trib. Matera, 24.7.2019, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it));
- non rappresenta motivo di inammissibilità, in sostanza, il fatto che il debitore sovraindebitato non sia, al momento della presentazione dell'istanza di liquidazione, proprietario di alcun bene, mobile o immobile, come nel caso di specie, ove lo stesso possa comunque contare su un reddito da potersi destinare a fonte di soddisfacimento parziale dei creditori (cfr. Trib. Milano Sez. II Ord., 16/11/2017, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it); cfr. anche Tribunale Bologna Sez. IV Decr., 04/08/2020, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it); Trib. Ancona, 08/10/2020, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it));

considerato, in definitiva, che possa emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I., con apprensione alla procedura: - delle somme rivenienti dai redditi di lavoro dipendente della ricorrente eccedenti l'importo di € 1.100,00, dell'importo di euro 18.282,00 accantonato nell'ambito della procedura di esecuzione presso terzi n. 220/17 R.G. Es. Tribunale di Trani;

rilevato inoltre che la domanda di conferma della sospensione della procedura esecutiva in atto (*sic*, ma deve intendersi: di sospensione della procedura esecutiva in atto, non essendovi alcun provvedimento precedente in tal senso del giudice della crisi) è inammissibile per carenza di interesse, in considerazione degli effetti di legge dell'apertura della liquidazione controllata previsti dagli artt. 270, co. 5, e 150 c.c.i.i., e considerato, per l'effetto, che deve ordinarsi al liquidatore di comunicare al datore di lavoro Poste Italiane s.p.a. la sospensione dell'accantonamento del quinto dello stipendio rimesso mensilmente alla procedura esecutiva n. 220/17 R.G. Es.;

### P.Q.M.

Il Tribunale,  
visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 269 C.C.I.I.,

- 1) Dichiara aperta la liquidazione controllata di [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), nata a [REDACTED] (BT), il [REDACTED] ed ivi residente alla via [REDACTED];
- 2) Nomina giudice delegato per la procedura la dott. Giulia Stano;
- 3) Nomina liquidatore la dott. Antonella Santovito, con studio ad Andria in via Benedetto Croce 84, già nominata O.C.C.;
- 4) Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., domanda di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;



- 5) Ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- 6) Dispone che siano esclusi dalla liquidazione i redditi della ricorrente [REDACTED] fino alla concorrenza dell'importo di euro 1.100,00 mensili, con obbligo di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
- 7) Dichiara inammissibile per carenza di interesse la domanda di sospensione della procedura esecutiva mobiliare presso terzi contraddistinta dal n. 220/2017 R.G. Es. (e delle procedure riunite nn. 1191/17 R.G. Es. e 1720/18 R.G. Es.) pendente presso il Tribunale di Trani;
- 8) Ordina al liquidatore di comunicare al datore di lavoro Poste Italiane s.p.a. di procedere a sospensione dell'accantonamento del quinto dello stipendio rimesso mensilmente alla procedura esecutiva n. 220/17 R.G. Es.;
- 9) Dispone l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale o del Ministero della Giustizia, a cura del liquidatore, omettendo i dati sensibili.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al debitore, all'advisor, al liquidatore e all'OCC.

Così deciso a Trani, nella camera di consiglio del 9 giugno 2023.

Il giudice relatore  
Giulia Stano

Il presidente  
Giuseppe Rana

